



Regolamento per l'utilizzo dei servizi di rete nelle istituzioni scolastiche

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle reti informatiche (LAN e WiFi) e dei servizi di connettività Internet all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo sicurezza, correttezza e legalità nell'utilizzo delle risorse digitali.

1.2. Il regolamento si applica a:

- Studenti
- Docenti
- Personale ATA
- Dirigenti scolastici
- Collaboratori esterni autorizzati

1.3. Ogni utente che accede alla rete scolastica è tenuto a rispettare il presente regolamento.

Art. 2 – Finalità e uso consentito

2.1. La rete scolastica deve essere utilizzata esclusivamente per:

- Attività didattiche e formative
- Supporto alla didattica digitale integrata
- Ricerca educativa e scientifica
- Comunicazione istituzionale e amministrativa della scuola

2.2. È consentito l'uso della rete solo con account personali forniti dall'istituto e previa accettazione del regolamento.

Art. 3 – Obblighi degli utenti

3.1. Gli utenti sono obbligati a:

- **Utilizzare la rete in modo responsabile**, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità educative.
- **Proteggere le proprie credenziali di accesso**, evitando la condivisione con altri utenti.
- **Mantenere aggiornati i dispositivi personali** (se autorizzati) con software antivirus e patch di sicurezza.
- **Segnalare immediatamente anomalie o violazioni** all'amministratore di rete della scuola.

3.2. Divieti specifici

- L'uso della rete per scopi personali non autorizzati.
- Il download, la condivisione o la visualizzazione di contenuti illegali, offensivi o inappropriati.
- L'uso di software illegali o senza licenza.
- L'accesso a siti web non conformi alle finalità educative (social network, gioco d'azzardo, pornografia, ecc.).
- L'uso di strumenti di anonimizzazione o elusione dei sistemi di sicurezza della rete scolastica.
- L'utilizzo di servizi di **peer-to-peer (P2P)** come torrent o file-sharing non autorizzato.
- L'invio di spam, phishing o qualsiasi altra forma di cybercrime.
- L'alterazione, la cancellazione o il furto di dati della scuola.

Art. 4 – Accesso alla rete e credenziali di autenticazione

4.1. Accesso studenti

- Gli studenti possono accedere alla rete scolastica solo tramite account assegnati dalla scuola.
- L'accesso può essere limitato a specifiche fasce orarie o sezioni di rete.

4.2. Accesso docenti e personale ATA

- Il personale scolastico ha accesso alla rete con privilegi adeguati alle proprie funzioni.
- Le credenziali sono personali e non devono essere condivise.

4.3. Dispositivi personali (BYOD - Bring Your Own Device)

- L'uso di dispositivi personali (tablet, smartphone, laptop) è consentito solo con autorizzazione della scuola.
- I dispositivi devono essere protetti da software antivirus e rispettare le linee guida di sicurezza informatica della scuola.
- La scuola non è responsabile per eventuali danni o perdite di dati sui dispositivi personali.

Art. 5 – Sicurezza e monitoraggio della rete

5.1. La scuola adotta **misure di sicurezza** per proteggere la rete e i dati degli utenti, inclusi:

- Filtri per impedire l'accesso a siti inappropriati.
- Sistemi di monitoraggio del traffico di rete per prevenire abusi.
- Procedure di autenticazione sicura per l'accesso ai servizi digitali.

5.2. Il traffico di rete **potrà essere monitorato** per garantire la sicurezza informatica e il rispetto del regolamento.

5.3. L'accesso a determinati siti o servizi può essere **bloccato senza preavviso** per motivi di sicurezza.

Art. 6 – Trattamento dei dati e privacy

6.1. L'uso della rete è soggetto alle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali (**Regolamento UE 2016/679 - GDPR**).

6.2. La scuola **non raccoglie dati personali** degli utenti senza autorizzazione, ma si riserva il diritto di tracciare le connessioni per fini di sicurezza.

6.3. Gli utenti devono adottare misure per proteggere la propria privacy online, evitando la divulgazione di dati sensibili.

6.4. Conservazione dei Log

- I log di accesso e utilizzo della rete vengono conservati per un periodo massimo di 12 mesi per finalità di sicurezza.

Art. 7 – Limitazioni di responsabilità della scuola

7.1. Disponibilità della rete

- La scuola **non garantisce il funzionamento continuo della rete** e si riserva il diritto di sospendere o limitare l'accesso per motivi tecnici o disciplinari.

7.2. Danni ai dispositivi

- La scuola **non è responsabile** per danni o perdite di dati derivanti dall'uso della rete.

7.3. Uso illecito

- L'istituto **non è responsabile** per eventuali attività illecite compiute dagli utenti, che ne rispondono in prima persona.

Art. 8 – Sanzioni per violazioni del regolamento

L'inosservanza delle regole comporta **provvedimenti disciplinari**, tra cui:

- **ammonizione verbale o scritta** per violazioni di lieve entità;
- **sospensione temporanea dell'accesso alla rete** in caso di uso improprio ripetuto;
- **segnalazione ai genitori e ai docenti** nel caso di studenti minorenni;
- **segnalazione alle autorità competenti** in caso di gravi violazioni delle leggi vigenti.

Art. 9 – Disposizioni finali e modifiche al regolamento

9.1. Il presente regolamento è adottato dal **Consiglio di Istituto** e deve essere accettato da tutti gli utenti prima dell'accesso alla rete.

9.2. Eventuali aggiornamenti del regolamento saranno comunicati tempestivamente tramite circolari e pubblicati sul sito web della scuola.

Allegati

- **Modulo di accettazione del regolamento per studenti e personale scolastico.**
- **Guida alla sicurezza informatica per docenti e studenti.**